

## **FOGLIO INFORMATIVO**

### **OPERAZIONI DI DILAZIONE DI PAGAMENTO (MATURITY DEBITORE)**

#### **INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI FACTORING**

##### **UBI FACTOR S.P.A.**

Società con Socio Unico UBI BANCA S.P.A. alla cui attività di direzione e coordinamento è assoggettata.

Sede legale

Via Cavriana, 20 – 20134 MILANO

Numero di telefono al quale il Debitore può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: 02.77.66.1

Numero di fax: 02.760000.09

E-mail: [pianificazione.marketing@ubifactor.it](mailto:pianificazione.marketing@ubifactor.it)

Sito internet: [www.ubifactor.it](http://www.ubifactor.it)

Appartenente al Gruppo IVA UBI con Partita IVA 04334690163

Codice fiscale e numero iscrizione nel Registro Imprese di Milano n. 06195820151

Iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB al n. 66

Aderente all'Assifact - Associazione Italiana per il Factoring

Aderente alla Factors Chain International

Capitale Sociale € 36.115.820= i.v.

Offerta **fuori sede** - Dati del **SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL DEBITORE**

Personale UBI Factor S.p.A.

Cognome e Nome \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

#### **CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI**

##### **CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE DI DILAZIONE**

Concessione al debitore ceduto (di seguito Debitore) da parte della Società di factoring, previa contrattualizzazione ed a titolo oneroso, di dilazioni di pagamento, oltre il termine della scadenza originaria, dei Crediti oggetto di cessione da parte del fornitore/cedente, nell'ambito del rapporto di factoring corrente, con contestuale assunzione da parte del Debitore dei relativi interessi e spese.

Il contratto di dilazione disciplina l'accettazione preventiva da parte del Debitore della cessione dei crediti dal fornitore/cedente alla società di factoring, la durata della dilazione concessa dalla società di factoring, le modalità di pagamento e le condizioni economiche applicate dalla società di factoring.

## RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

Sottoscrivendo il contratto, il Debitore si impegna a sottoscrivere i moduli di accettazione delle cessioni in uso presso la Società di factoring. Con tale accettazione, le somme dovute alla Società di factoring saranno corrisposte, da parte del Debitore, per l'intero ammontare, indipendentemente dal compiuto svolgimento

degli adempimenti contrattuali del fornitore/cedente nei confronti del Debitore stesso, ivi comprese le formalità di controllo del prodotto fornito ed ulteriori trattenute in garanzia.

Il Debitore si impegna a comunicare immediatamente alla Società di factoring ogni riserva concernente i crediti ceduti alla stessa, a pena di inopponibilità di tali riserve, fermo restando ogni diritto nei confronti del fornitore/cedente. Il mancato puntuale pagamento può comportare la revoca della dilazione e la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.

### Rischi a carico del Debitore

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- la possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche come contrattualmente previsto;
- l'incremento dell'entità del tasso di interesse in relazione all'andamento del parametro di riferimento, quando l'operazione è a tasso variabile;
- la presenza in contratto di un valore di tasso minimo fisso (c.d. *floor*), per cui se la somma algebrica del parametro di indicizzazione e dello *spread* risulta inferiore a tale minimo, la misura del tasso di interesse non potrà in ogni caso ridursi al di sotto del minimo;
- l'applicazione del tasso d'interesse over maturity in caso di ritardato pagamento.

## CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

<b>Tasso di interesse su dilazioni fisso</b>	D312	TASSO D'INTERESSE DI DILAZIONE	6,00%
	D313	TASSO D'INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO (OVERMATURITY)	3,00%
<b>Tasso di interesse su dilazioni indicizzato</b> Il tasso di interesse viene determinato dalla somma algebrica del parametro di riferimento e dello <i>spread</i> stabilito contrattualmente. Qualora la somma algebrica del parametro di indicizzazione e dello <i>spread</i> fosse pari ad un valore inferiore allo <i>spread</i> , la misura del tasso di interesse applicato non potrà in ogni caso ridursi al di sotto di un tasso minimo contrattuale, pari allo <i>spread</i> . Il tasso applicato in ogni caso non sarà mai superiore a:	D312	TASSO D'INTERESSE DI DILAZIONE	6,00%
	D313	TASSO D'INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO (OVERMATURITY)	3,00%
<b>Mora</b>	Tasso interessi moratori (art. 5 D.Lgs. 231/02 come modificato dalla lettera e) del comma 1) dell'art. 1 del D.Lgs. 192/2012)		Tasso di riferimento BCE +8,000%

Descrizione principali parametri di riferimento/indicizzazione	Valore assunto dal parametro al 30/06/2020	Modalità di determinazione del parametro
MEDIA EURIBOR 3 MESI	- 0,3650%	<p><b>Criterio di indicizzazione:</b> Il parametro di indicizzazione è rappresentato dalla media delle rilevazioni per valuta dell'Euribor (Euro InterBank Offered Rate, in breve "Tasso Euribor") 360 giorni a 3 mesi / 6 mesi / 1 anno riferita al mese, applicato con decorrenza il primo giorno del mese. A tal fine si considera la media semplice delle quotazioni del Tasso Euribor rilevate da "Il Sole 24 Ore" (o, in mancanza, da altra stampa specializzata).</p> <p><b>Periodicità di revisione:</b> Il tasso è oggetto di revisione ogni mese. Le modificazioni del valore del tasso di interesse trovano applicazione con decorrenza il primo giorno del mese oggetto di rilevazione.</p>
MEDIA EURIBOR 6 MESI	- 0,2090%	
MEDIA EURIBOR 1 ANNO	- 0,1350%	
EURIBOR 3 MESI	- 0,4030%	<p><b>Criterio di indicizzazione:</b> Il parametro di indicizzazione è rappresentato dalla rilevazione giornaliera per valuta dell'Euribor (Euro InterBank Offered Rate, in breve "Tasso Euribor") 360 giorni a 3 mesi / 6 mesi / 1 anno, applicato con decorrenza il giorno di rilevazione. A tal fine si considera la quotazione giornaliera del Tasso Euribor rilevata da "Il Sole 24 Ore" (o, in mancanza, da altra stampa specializzata).</p> <p><b>Periodicità di revisione:</b> Il tasso è oggetto di revisione quotidiana con decorrenza il giorno stesso.</p>
EURIBOR 6 MESI	- 0,2830%	
EURIBOR 1 ANNO	- 0,1990%	
MEDIA LIBOR 3 MESI USD	0,3103%	<p><b>Criterio di indicizzazione:</b> Il parametro di indicizzazione è rappresentato dalla media delle rilevazioni per valuta del Libor (London InterBank Offered Rate, in breve "Tasso Libor") 360 giorni a 3 mesi riferita al mese, applicato con decorrenza il primo giorno del mese. A tal fine si considera la media semplice delle quotazioni giornaliere del Tasso Libor rilevate da "Il Sole 24 Ore" (o, in mancanza, da altra stampa specializzata).</p> <p><b>Periodicità di revisione:</b> Il tasso è oggetto di revisione ogni mese. Le modificazioni del valore del tasso di interesse trovano applicazione con decorrenza il primo giorno del mese oggetto di rilevazione.</p>
LIBOR 3 MESI USD	0,3020%	<p><b>Criterio di indicizzazione:</b> Il parametro di indicizzazione è rappresentato dalla rilevazione giornaliera per valuta del Libor (London InterBank Offered Rate, in breve "Tasso Libor") 360 giorni a 3 mesi, applicato con decorrenza il giorno di rilevazione. A tal fine si considera la quotazione giornaliera del Tasso Libor rilevata da "Il Sole 24 Ore" (o, in mancanza, da altra stampa specializzata).</p> <p><b>Periodicità di revisione:</b> Il tasso è oggetto di revisione quotidiana con decorrenza il giorno stesso.</p>



Il **TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativo alla categoria "altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese" può essere consultato nei locali e sul sito internet ([www.ubifactor.it](http://www.ubifactor.it)) della Società di factoring.

## **RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO, RECLAMI E PROCEDURE DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE**

### **Recesso**

Il Debitore e la Società di factoring, possono recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto.

Rimane in ogni caso ferma la validità dell'accettazione della cessione di credito nonché la validità e l'efficacia delle dilazioni di credito concesse, già perfezionate. Se la Società di factoring modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione al Debitore con preavviso minimo di almeno 2 mesi. La modifica si intende approvata se il Debitore non recede dal contratto, senza spese, entro la data di decorrenza della modifica unilaterale proposta.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

15 giorni

Tale termine decorre dalla data del pagamento integrale, da parte del Debitore, dei crediti dilazionati, commissioni, interessi e spese.

### **Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

I reclami vanno inviati:

- con lettera semplice, da consegnare personalmente presso la sede della Società di factoring;
- per lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della Società di factoring (UBI Factor S.p.A. - Ufficio Reclami - Via Cavriana 20 - 20134 Milano);
- per posta elettronica ordinaria all'indirizzo: [reclami@ubifactor.it](mailto:reclami@ubifactor.it)
- per posta elettronica certificata all'indirizzo: [reclami.ubifactor@pecgruppoubi.it](mailto:reclami.ubifactor@pecgruppoubi.it)

La Società di factoring deve riscontrare il reclamo entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Se il Debitore non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Società di factoring.

La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) o dal sito della Società di factoring [www.ubifactor.it](http://www.ubifactor.it).

Il Debitore e la Società di factoring, in relazione all'obbligo di cui al Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche di esperire, ai fini della soluzione stragiudiziale delle controversie, il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, possono ricorrere:

- al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; organismo di conciliazione bancaria, con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma;
- oppure ad un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione si intende assolto dal Debitore anche in caso di ricorso del Debitore all'ABF, previa presentazione di reclamo alla Società di factoring.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria qualora la conciliazione dovesse concludersi senza il raggiungimento di un accordo.

Per sapere come rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario, il Debitore può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it). Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario è inoltre a disposizione presso la Società di factoring e sul sito internet [www.ubifactor.it](http://www.ubifactor.it). Al Conciliatore BancarioFinanziario il Debitore può rivolgersi anche in assenza di preventivo reclamo.

<b>LEGENDA</b>	
<b>Tasso d'interesse di dilazione</b>	Tasso annuo, espresso in percentuale, utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Debitore. Gli interessi sono dovuti dal Debitore alla Società di factoring in ragione della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito. Gli interessi, calcolati su base annua, vengono contabilizzati in via trimestrale posticipata.
<b>Tasso di interesse per ritardato pagamento (over maturity)</b>	Punti % di maggiorazione rispetto al tasso di dilazione applicati sulla quota di credito risultante scaduta o incassata oltre i giorni di franchigia over maturity.
<b>Tasso di interesse indicizzato</b>	Tasso ancorato a un indice di riferimento del mercato monetario (es. Euribor, LIBOR, rilevabili dal Sole 24 Ore, nonché dalla Banca Nazionale della divisa di riferimento) dal quale dipende la variabilità del tasso di interesse.
<b>Parametro di riferimento o di indicizzazione</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
<b>Mora</b>	Tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro rispetto alla scadenza.
<b>Commissione flat debitore</b>	Commissione di natura amministrativa che remunera l'attività di gestione dei crediti ceduti da parte della Società di factoring, calcolata in un'unica soluzione sull'importo nominale delle fatture all'atto della contabilizzazione delle stesse.
<b>Commissione giornaliera su dilazione</b>	Commissione di natura finanziaria che remunera la concessione della dilazione da parte della Società di factoring a favore del Debitore, rispetto all'originaria scadenza dei crediti calcolata sull'importo nominale delle fatture oggetto di dilazione su base giornaliera.
<b>Remote factoring</b>	Servizio a disposizione della Clientela, previa attribuzione di credenziali di accesso, per operazioni di consultazione e di ricezione gratuita della documentazione contabile/legale tramite accesso al sito internet <a href="http://www.ubifactor.it">www.ubifactor.it</a> .
<b>Valute</b>	Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.
<b>SDD (SEPA Direct Debit) SDD B2B (Business to Business)</b>	Servizio comunitario di addebito diretto in euro che sostituisce il RID, in ambito ai paesi aderenti all'area SEPA (Single Euro Payments Area). In particolare il servizio SDD B2B è rivolto a soli soggetti debitori classificati come "non consumatori" e non prevede il rimborso per il debitore nel caso di operazioni autorizzate.
<b>Giorni franchigia over maturity</b>	Giorni successivi alla scadenza dalla dilazione entro i quali non maturano interessi per ritardato pagamento (over maturity).
<b>Giorni valuta lavorativi di postergazione inizio dilazione</b>	Giorni pattuiti col cliente rispetto alla naturale scadenza dei crediti per i quali non viene applicato il tasso di interesse di dilazione.